

A detta medaglia è annesso l'annuo premio di cento lire che durerà finchè l'agente fa parte del corpo.

(È approvato).

**Art. 5.**

Ai graduati e agli agenti del personale di custodia collocato a riposo sarà liquidata la pensione in ragione di un quarto dello stipendio che godono all'atto in cui si effettua il provvedimento se hanno compiuto quindici anni di servizio e di quattro quinti se hanno compiuto venticinque o più anni di servizio ed abbiano raggiunti i 50 anni di età.

Dopo il quindicesimo anno la pensione aumenterà ogni anno di una decima parte della differenza fra il massimo e il minimo della pensione a conseguirsi.

Il diritto a pensione dei graduati e degli agenti di custodia e delle loro famiglie per malattie, ferite o morte a causa di servizio è regolato dalle norme e nella misura stabilite per i militari.

(È approvato).

**Art. 6.**

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 le seguenti modificazioni in aumento:

Cap. n.	1.	Personale del Ministero . . . L.	4,000
»	116.	Personale di direzione, amministrativo e tecnico delle carceri . . . . . »	49,250
»	118.	Personale di sorveglianza e disciplina dei riformatori . . »	20,000
»	119.	Personale di custodia, sanitario, e religioso d'istruzione . »	600,000
»	119-F.	Personale di custodia, indennità di alloggio »	16,000
»	119 H.	Personale di custodia, medaglie di servizio . »	150,000
»	122.	Personale di custodia, premi di ingaggio, di rafferma e soprassoldi . . . . . »	45,000
		<b>L. 1,084,250</b>	

La decorrenza di ciascuno dei nuovi organici e delle concessioni fatte con la presente legge avrà effetto dal 1° del mese successivo alla data della legge medesima.

(È approvato).

Si procederà domani alla votazione segreta di questo disegno di legge.

**Osservazioni e proposte sull'ordine de giorno.**

PRESIDENTE. Ora verrebbero in discussione i disegni di legge:

« Modificazioni alle leggi sulla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai »;

« Modificazioni alla legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387, e alla legge 13 marzo 1904, n. 104, sulla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai ».

Ma poichè l'onorevole ministro di agricoltura, che dovrebbe sostenerne la discussione, è trattenuto nell'altro ramo del Parlamento, perciò propongo che la discussione di questi disegni di legge sia rimessa a domani.

(Rimane così stabilito).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Vorrei pregare la Camera di passare alla discussione dei disegni di legge che seguono.

FERRARIS CARLO. Pregherei l'onorevole presidente del Consiglio di consentire che il disegno di legge relativo alla Cassa nazionale di previdenza venga iscritto per il primo nelle sedute mattutine.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Certamente sarà posto nell'ordine del giorno di domani: ne parleremo quando ci sarà il ministro.

**Discussione del disegno di legge: « Contributo del Tesoro alla Congregazione di carità di Roma ».**

PRESIDENTE. Passeremo dunque alla discussione del disegno di legge: Contributo del tesoro alla Congregazione di carità di Roma.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

PAVIA, *segretario, legge*. (Vedi Stampato n. 451-A).